



# NEWSLETTER

**anno 10° - newsletter 10/2023**  
**Aggiornata al 31 ottobre 2023**

## PRIMO PIANO

- **AML: Registro dei titolari effettivi:** Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 2023, il Decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) del 29 settembre 2023 di attestazione dell'operatività del Registro dei titolari effettivi. Dalla citata data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per la comunicazione al Registro dei titolari effettivi da parte di tutte le Società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust dei dati e delle informazioni relative alla loro titolarità effettiva.
- **ESG: novità di ottobre :** Pubblicate in GU UE le nuove Q&A della Commissione in attuazione del Regolamento Tassonomia. Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio concernente le nuove regole per evitare il greenwashing. L'ESMA ha annunciato un'azione comune di vigilanza (CSA) per il 2024 con l'obiettivo di valutare l'integrazione della sostenibilità nei processi e nelle procedure di valutazione dell'adeguatezza e di governance dei prodotti delle imprese conformi a MiFID II.
- **Agenzia delle Entrate: nuova circolare sul regime di tassazione delle crypto-attività:** Il 27 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 30/E, che fornisce dettagli e chiarimenti in merito al regime di tassazione delle crypto-attività introdotto dalla dalla Legge di Bilancio 2023.
- **Gazzetta Ufficiale UE: la nuova Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD II):** Il 30 ottobre 2023, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva (UE) 2023/2225, nota come CCD II, che abroga la precedente Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.

# Sommario

<b>PRIMO PIANO</b> .....	1
<b>1. Legislazione europea</b> .....	3
1.1. Consiglio UE: approvata la Direttiva DAC8.....	3
1.2. Gazzetta Ufficiale UE: obblighi di risk retention nelle cartolarizzazioni .....	3
1.3. Gazzetta Ufficiale UE: la nuova Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD II).....	4
1.4. ESG: pubblicate in GU UE le nuove Q&A della Commissione in attuazione del Regolamento tassonomia .....	5
1.5. ESG: Parlamento e Consiglio europeo sulle nuove regole per evitare il greenwashing .....	6
<b>2. Legislazione nazionale</b> .....	7
2.1. Avvio dell'operatività del registro sui titolari effettivi .....	7
2.2. Decreto Omnibus convertito in legge .....	7
2.3. Pubblicate in GU le disposizioni CONSOB in materia di cartolarizzazioni .....	8
2.4. Il Senato approva il testo del DDL Capitali .....	8
2.5. Parlamento UE: il nuovo Regolamento Green Bond .....	9
<b>3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza</b> .....	11
3.1. AML: Banca d'Italia attua gli Orientamenti EBA sul de-risking .....	11
3.2. Agenzia delle Entrate: nuova circolare sul regime di tassazione delle cripto-attività.....	11
<b>4. Orientamenti, linee guida e Q&amp;A</b> .....	13
4.1. ESG: ESMA e lo studio sull'uso del linguaggio ESG nei fondi di investimento .....	13
4.2. PSD2: aggiornamento alle Q&A EBA .....	13
4.3. EBA, ESMA e EIOPA: i programmi di lavoro per il 2024 .....	13
4.4. ESG: ESMA avvia l'azione comune di vigilanza sulla sostenibilità in conformità alla MiFID II.....	15
4.5. La CONSOB si conforma alle Linee guida ESMA sulla Product Governance.....	16
4.6. EIOPA: il nuovo rapporto sull'impatto dell'inflazione .....	16
4.7. La seconda consultazione ESMA sulle regole del mercato delle cripto-attività .....	16
4.8. IVASS: pubblica consultazione sulle aspettative di vigilanza POG .....	17
4.9. EIOPA: consultazione del parere sulla vigilanza delle imprese di (ri)assicurazione captive.....	17
4.10. CONSOB: il rapporto sulla rendicontazione non finanziaria .....	18
4.11. EBA: la relazione sul ruolo dei rischi ambientali e sociali .....	18
4.12. EDPB-GEPD: euro digitale, protezione dei dati personali e privacy.....	19
4.13. EBA-ESMA: pubblica consultazione sui criteri di idoneità degli amministratori e dei soci rilevanti (MiCA) .....	20
4.14. BCE: il rapporto finale sul rischio di credito delle controparti.....	20
4.15. IVASS: i risultati sulle polizze cyber risk destinate a clientela retail e PMI.....	21
<b>5. Webinar e convegni</b> .....	23
5.1. REFINK IN DEEP: Il punto sulla disciplina ESG. La valutazione di materialità .....	23
5.2. REFINK IN DEEP: cosa cambia nell'operatività cross-border tra Italia e Svizzera per effetto dell'accordo di cooperazione del 16 agosto tra FINMA, CONSOB e BDI .....	23

# 1. Legislazione europea

## 1.1. Consiglio UE: approvata la Direttiva DAC8

*Tutti gli operatori*

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva DAC8 di modifica della Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC).

Le modifiche mirano a potenziare la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali, con particolare attenzione sulle transizioni di crypto-asset e gli accordi fiscali anticipati per persone fisiche con elevati patrimoni (high-net-worth).

La finalità principale della nuova Direttiva DAC8 è quello di rafforzare il quadro legislativo esistente ampliando il campo di applicazione degli obblighi di registrazione e segnalazione, richiedendo, anche, lo scambio automatico di informazioni tra le Autorità (Amministrazioni) fiscali riguardo ai redditi derivanti da crypto-asset.

Altresì, sarà obbligatorio lo scambio automatico di informazioni tra le Autorità fiscali che dovranno essere fornite dai fornitori di servizi di segnalazione di crypto-asset. Questo è un passo di particolare importanza al fine di affrontare le sfide legate alla tassazione delle crypto-attività.

La nuova Direttiva, basandosi sulle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle crypto-attività (MICA), copre una vasta gamma di prodotti, inclusi quelli emessi in modo decentralizzato, stablecoins, token di moneta elettronica e alcuni token non fungibili (NFT).

La Direttiva DAC8 diventerà efficace dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 1.2. Gazzetta Ufficiale UE: obblighi di risk retention nelle cartolarizzazioni

*Banca, Intermediario  
106 Tub,  
SPV*

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 ottobre 2023 i nuovi RTS al Regolamento cartolarizzazioni per quanto riguarda gli obblighi di risk retention.

I nuovi RTS sono disciplinati dal Regolamento delegato (UE) 2023/2175, che modifica il Regolamento (UE) 2017/2402 sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS).

Gli aspetti principali trattati in questi RTS includono:

1. la modalità di mantenimento del rischio (compreso l'adempimento sotto forma di mantenimento sintetico o potenziale);
2. la misurazione del livello di mantenimento;
3. il divieto di copertura o di vendita dell'interesse mantenuto;
4. le condizioni del mantenimento su base consolidata;
5. le condizioni per l'esenzione delle operazioni basate su un indice chiaro, accessibile e trasparente;
6. le modalità di mantenimento del rischio nel caso delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate;
7. l'impatto delle commissioni sull'interesse economico netto rilevante effettivo pagate al soggetto che lo mantiene.

Gli RTS di riferimento coprono diversi aspetti:

1. Adempimento dell'obbligo di mantenimento tramite forme sintetiche o potenziali;
2. Il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5% del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori;
3. Il mantenimento dell'interesse del cedente in cartolarizzazioni rotative o esposizioni rotative;
4. il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;
5. il mantenimento del segmento prime perdite;
6. l'applicazione delle opzioni di mantenimento alle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali;
7. La misura del livello di mantenimento e dell'interesse economico netto rilevante;
8. Il divieto di copertura o vendita dell'interesse mantenuto;
9. Operazioni escluse dall'obbligo di mantenimento;
10. Il mantenimento su base consolidata;
11. Obblighi relativi all'attribuzione dei flussi di cassa e delle perdite all'interesse mantenuto e alle commissioni da corrispondere al soggetto che mantiene l'interesse;
12. Rispetto dell'obbligo di mantenimento nelle cartolarizzazioni di strumenti di debito di propria emissione;
13. Obbligo di mantenimento nelle ri-cartolarizzazioni;
14. Requisiti in materia di esperienza per il gestore delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali.

Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#).

### **1.3. Gazzetta Ufficiale UE: la nuova Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD II)**

*Banca*

Il 30 ottobre 2023, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva (UE) 2023/2225, nota come CCD II, che abroga la precedente Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.

La nuova Direttiva definisce il quadro normativo dei contratti di credito rivolti ai consumatori nell'Unione Europea, continuando il lavoro svolto dalla sua predecessora, la CCD.

La Direttiva CCD II affronta diversi aspetti chiave dei contratti di credito ai consumatori al fine di promuovere la trasparenza, la protezione dei consumatori e la concorrenza equa nei mercati finanziari.

In particolare, vengono disciplinati i seguenti profili:

- Informazioni da fornire prima della conclusione del contratto di credito;
- pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata, consenso desunto servizi di consulenza e concessione non sollecitata di credito;
- valutazione del merito creditizio e accesso alle banche dati;
- forma e contenuto dei contratti di credito;
- modifiche del contratto di credito e modifiche del tasso debitore;
- concessione di scoperto e sconfinamento;
- recesso, scioglimento e rimborso anticipato;
- tasso annuo effettivo globale e misure per contenere i tassi e costi;

- regole di comportamento e requisiti per il personale;
- educazione finanziaria e aiuto ai consumatori in difficoltà finanziaria;
- autorità competenti;
- cessione di diritti e risoluzione delle controversie;
- creditori e intermediari del credito.

Gli Stati membri dell'Unione Europea avranno tempo fino al 20 novembre 2025 per recepire la Direttiva CCD II.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 1.4. **ESG: pubblicate in GU UE le nuove Q&A della Commissione in attuazione del Regolamento tassonomia**

*Tutti gli operatori*

Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del 20 ottobre 2023 due comunicazioni della Commissione europea con le Q&A di attuazione del regime del c.d. Regolamento tassonomia (Regolamento UE n. 2020/852) concernente l'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

Le Q&A in esame sono:

- Q&A Atto delegato Clima

Il documento di riferimento, spiega in dettaglio i criteri tecnici stabiliti nel Regolamento delegato (UE) 2021/2139, noto come "atto delegato Clima".

Tale atto definisce una serie di criteri tecnici per determinare se alcune attività economiche, definite come "allineate alla tassonomia", contribuiscano in modo significativo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai cambiamenti climatici, senza causare un danno significativo ad altri obiettivi ambientali.

L'applicazione di questi criteri consente alle imprese di dimostrare il loro allineamento alla tassonomia, identificando anche le opportunità di miglioramento delle attività economiche che possono essere ammesse alla tassonomia ma che non sono ancora allineate.

Per consultare il documento "comunicazione C/2023/267-QA Atto delegato clima", cliccare [qui](#).

- Q&A Atto delegato Informativa

Il documento di riferimento fornisce ulteriori orientamenti sulle informazioni da comunicare in conformità al Regolamento delegato (UE) 2021/2178, conosciuto come "atto delegato informativa".

Tale atto specifica gli obblighi di informativa delle imprese in base all'articolo 8 del Regolamento tassonomia riguardo all'ammissibilità e all'allineamento delle loro attività alla tassonomia. A partire dal 1° gennaio 2023, le imprese non finanziarie devono comunicare i loro indicatori fondamentali di prestazione relativi alla tassonomia.

Dal 1° gennaio 2024, le imprese finanziarie dovranno iniziare a comunicare i rispettivi coefficienti di attività verdi (GAR, green asset ratio).

Questo atto delegato richiede alle imprese finanziarie di utilizzare i KPI comunicati delle imprese non finanziarie quanto calcolano il GAR/GIR.

Inoltre, si ricorda che anche il Regolamento SFDR sull'informativa sulle sostenibilità nel settore dei servizi finanziari obbliga i partecipanti ai mercati finanziari a utilizzare i KPI comunicati delle

imprese che beneficiano di investimenti per valutare il livello di prestazione ambientale dei prodotti finanziari commercializzati.

Per consultare il documento "comunicazione C/2023/305-QA Atto delegato informativa", cliccare [qui](#).

## 1.5. **ESG: Parlamento e Consiglio europeo sulle nuove regole per evitare il greenwashing**

*Tutti gli operatori*

Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio concernente le nuove regole per evitare le pubblicità ingannevoli (greenwashing) e fornire ai consumatori migliori prodotti.

L'obiettivo delle nuove disposizioni contenute nell'accordo è quello di proteggere i consumatori dalle pratiche ingannevoli e aiutarli a fare scelte di acquisto migliori.

L'accordo in esame aggiorna il vigente elenco UE di pratiche commerciali vietate e vi aggiunge differenti prassi di marketing problematiche connesse al greenwashing e all'obsolescenza precoce dei prodotti.

Saranno quindi vietate le seguenti pratiche commerciali:

- comunicazioni commerciali su un prodotto con una caratteristica che limita la sua durata;
- indicazioni ambientali generiche (es. ecologico, naturale, biodegradabile, ecc.);
- presentare i prodotti come riparabili quando non lo sono;
- affermazioni basate su schemi di compensazione delle emissioni;
- inviti al consumatore a sostituire i materiali di consumo, come ad esempio le cartucce d'inchiostro della stampante, prima di quanto sia strettamente necessario;
- etichette di sostenibilità non basate su schemi di certificazione approvati o stabiliti da autorità pubbliche;
- indicazioni sulla durata in termini di tempo o intensità di utilizzo in condizioni normali, se non dimostrate.

Inoltre, la Commissione è incaricata di progettare una nuova etichetta per i produttori che desiderano evidenziare la qualità dei loro prodotti estendendo gratuitamente il periodo di garanzia.

Al fine di poter diventare legge, l'accordo provvisorio dovrà ottenere il parere favorevole definitivo del Parlamento e del Consiglio (Il periodo di voto degli eurodeputati è previsto a novembre).

Nel momento in cui la direttiva entrerà in vigore, gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per incorporare le nuove regole nella loro legislazione.



## 2. Legislazione nazionale

### 2.1. Avvio dell'operatività del registro sui titolari effettivi

*Tutti gli operatori*

Publicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. 236 del 9 ottobre 2023, il Decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) del 29 settembre 2023 di attestazione dell'operatività del Registro dei titolari effettivi. Tale provvedimento completa il quadro delle disposizioni attuative dell'art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio), tra le quali, in particolare, si richiama il decreto interministeriale 11 marzo 2022 n. 55, recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Dalla citata data di pubblicazione del nuovo Decreto del MIMIT (9 ottobre 2023), decorre il termine perentorio di sessanta giorni per la comunicazione al Registro dei titolari effettivi da parte di tutte le Società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust dei dati e delle informazioni relative alla loro titolarità effettiva.

Il Registro dei titolari effettivi mira a promuovere la trasparenza nella proprietà delle entità giuridiche e prevenire l'uso improprio del sistema economico e finanziario per scopi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### 2.2. Decreto Omnibus convertito in legge

*Tutti gli operatori*

Publicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 2023, la legge 9 ottobre 2023. n. 136, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (c.d. Decreto Omnibus).

Le nuove norme del Decreto Omnibus entrano in vigore a partire dal 10 ottobre 2023.

Alcune delle principali novità comprendono:

- Golden Power: vengono apportate modifiche alle norme riguardanti il "golden power" nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, insieme ad altri settori individuati in base ai fattori critici stabiliti dalla normativa europea. Tali modifiche specificano i casi in cui i poteri speciali del governo possono essere applicati anche all'interno dello stesso gruppo di aziende;
- Contrato al De-risking: vengono introdotte misure per contrastare il fenomeno del "de-risking" nell'ambito delle norme antiriciclaggio. Il de-risking si riferisce alla pratica delle banche di chiudere i conti o ridurre i servizi offerti a clienti o categorie di clienti a causa di preoccupazioni sulla conformità normativa;
- Deroghe Transitorie per l'integrazione Salariale: sono previste deroghe transitorie ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese industriali coinvolte in piani di sviluppi strategico;
- Interesse Strategico Nazionale: il governo ha la possibilità di dichiarare l'interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento stranieri in Italia. Questo comporta la nomina di commissari straordinari per gestire tali programmi;
- Imposta Straordinaria sulle Banche: vengono apportate modifiche all'imposta straordinaria del 2023 sugli extraprofitti delle banche;
- Estinzione Anticipata dei Contratti di Crediti al Consumo: vengono apportate modifiche ai termini di applicazione delle disposizioni sull'estinzione anticipata dei contratti di credito al

consumo, con la restituzione di tutti i costi sostenuti.

Unitamente è stato pubblicato il testo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136.

Per consultare la legge 9 ottobre 2023 n. 136, cliccare [qui](#).

Per consultare il testo coordinato decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, cliccare [qui](#).

## 2.3. **Pubblicate in GU le disposizioni CONSOB in materia di cartolarizzazioni**

*Banca, Intermediario  
106 Tub,  
SPV*

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 18 ottobre 2023, la Delibera Consob n. 22833 del 9 ottobre 2023 di adozione delle disposizioni di attuazione dell'articolo 4-septies.2., del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) in materia di cartolarizzazioni.

Le disposizioni della CONSOB attuano, a livello di regolamentazione secondaria, quanto previsto dal regime europeo in materia di cartolarizzazioni (rif. Regolamento UE 2017/2402 sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate - STS - successivamente modificato dal Regolamento UE 2021/557 sulle cartolarizzazioni di attività deteriorate e cartolarizzazioni sintetiche o nel bilancio).

Nello specifico, le principali aree regolamentate dalle disposizioni attuative della Consob sono:

- Notifica delle operazioni di cartolarizzazione: le norme disciplinano l'obbligo di notificare alla Consob le operazioni di cartolarizzazione;
- Requisiti organizzativi: vengono stabiliti i requisiti organizzativi che devono essere rispettati dai soggetti coinvolti nelle operazioni di cartolarizzazione;
- Trasmissione di richieste di autorizzazione: viene disciplinata la procedura per la trasmissione delle richieste di autorizzazione ai soggetti terzi che valutano la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS.

Le disposizioni attuative prevedono due modelli di dati distinti per la notifica delle informazioni relative alle cartolarizzazioni: uno riguarda le informazioni generali previste dagli articoli da 6 a 9 del Regolamento sulle cartolarizzazioni, mentre l'altro è specifico per le cartolarizzazioni che soddisfano i criteri STS.

In quest'ultimo caso, gli operatori hanno la possibilità di non inserire nuovamente nel modello di dati le informazioni già trasmesse tramite diversi template ad altre Autorità di Vigilanza (BCE, ESMA, Banca d'Italia), limitandosi, quindi, ad allegare i medesimi template precedentemente inviati.

Per consultare la Delibera Consob, cliccare [qui](#).

## 2.4. **Il Senato approva il testo del DDL Capitali**

*Tutti gli operatori*

Approvato dal Senato il testo del c.d. DDL Capitali recante misure a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali. Il testo del DDL approvato dal Senato è suddiviso in 27 articoli che trattano i seguenti temi:



- offerta fuori sede ex art. 30 TUF
- estensione della definizione della categoria di PMI quotate
- dematerializzazione di quote di PMI
- riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi
- estensione alle società con azioni su MTF della possibilità di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali
- disposizioni in materia di flottante
- sottoscrizioni di obbligazioni emesse da SpA e di titoli di debito emessi da Srl
- semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione
- approvazione del prospetto e responsabilità del collocatore
- abrogazione della segnalazione di operazioni eseguite da azionisti di controllo
- svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate
- lista del CdA delle quotate
- voto plurimo e voto maggiorato
- enti previdenziali privati e privatizzati
- semplificazione del regime di vigilanza di Sicav e Sicaf eterogestite
- rappresentanza per il voto in assemblea
- limite all'attivo di banche popolari
- delega al Governo per la riforma organica del TUF e del codice civile per quanto attiene rispettivamente le disposizioni in materia di mercati dei capitali e sulle società di capitali applicabili anche agli emittenti
- risarcimento del danno per mancata vigilanza da parte delle Autorità preposte
- incompatibilità per componenti e dirigenti di Consob, Banca d'Italia e IVASS
- contrasto alla pubblicità di soggetti non autorizzati
- poteri sanzionatori Consob
- requisiti dei promotori finanziari
- educazione finanziaria
- Patrimonio Destinato.

Il DDL Capitali è passato alla Camera dei Deputati per l'approvazione.  
Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 2.5. Parlamento UE: il nuovo Regolamento Green Bond

### *Emittente*

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo Regolamento relativo alle obbligazioni verdi europee, note come "European Green Bond" o "EuGB". Questo regolamento stabilisce norme uniformi per le imprese che intendono utilizzare il marchio EuGB nella commercializzazione dei loro titoli.

Le principali disposizioni del regolamento sui Green Bond includono:

- Requisiti di divulgazione: le imprese emittenti di obbligazioni verdi devono fornire informazioni dettagliate sulla destinazione dei proventi dei titoli e sviluppare una strategia per la transizione verso un'economia sostenibile, dimostrando come tali investimenti contribuiscano a questo obiettivo;

- Sistema di registrazione e vigilanza: introduce un sistema di registrazione e un quadro di vigilanza per i revisori esterni che valutano le obbligazioni verdi;
- Gestione dei conflitti di interesse: tutti i conflitti di interesse, sia reali che potenziali, relativi ai revisori esterni devono essere adeguatamente identificati, eliminati o gestiti e dichiarati in modo trasparente;
- Requisiti sulla destinazione degli investimenti: fino a quando la tassonomia (il sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili) non sarà completamente operativa, gli emittenti devono garantire che almeno l'85% dei fondi raccolti sia destinato a attività economiche conformi ai criteri della tassonomia. Il restante 15% può essere assegnato ad altre attività economiche, a condizione che vengano rispettati i requisiti di comunicazione sulla destinazione degli investimenti.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

### 3.1. AML: Banca d'Italia attua gli Orientamenti EBA sul de-risking

*Tutti gli operatori*

La Banca d'Italia ha recentemente pubblicato le Note n. 34 e n. 35 datate 3 ottobre 2023, che hanno lo scopo di attuare gli Orientamenti emanati dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) in relazione al c.d. de-risking.

In particolare trattasi:

- degli Orientamenti EBA sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari (EBA/GL/2023/04);
- degli Orientamenti EBA di modifica agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela per quanto riguarda i clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro (EBA/BL/2023/03).

Gli Orientamenti EBA, sulla gestione dei rischi di riciclaggio, sono volti a prevenire il fenomeno del de-risking ed a specificare l'interconnessione tra l'accesso ai servizi finanziari e l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio per gli intermediari.

Agli intermediari viene chiesto di adattare e quindi, integrare, le proprie policy e procedure con la predisposizione di idonei sistemi per valutare e individuare correttamente i c.d. fattori di rischio della clientela, così da evitare che l'effettivo adempimento degli obblighi antiriciclaggio venga interpretato come un rifiuto generalizzato di rapporti con i clienti o con intere categorie di clienti valutati ad alto rischio.

Inoltre, vengono delineate le misure che gli operatori dovrebbero adottare prima di rifiutare o revocare l'apertura di un rapporto o l'esecuzione di un'operazione con clienti ad alto rischio.

Invece, per quanto concerne gli Orientamenti EBA sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro, questi mirano a prevenire il fenomeno del de-risking nei confronti di tutti quei clienti che rientrano nella categoria delle organizzazioni senza scopo di lucro (NPO).

Gli Orientamenti, appena segnalati, evidenziano e forniscono le indicazioni sulle misure da adottare per comprendere la struttura organizzativa e operativa delle organizzazioni senza scopo di lucro.

Inoltre, gli stessi Orientamenti individuano i fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che devono essere considerati nella definizione in concreto degli obblighi di adeguata verifica.

Si segnala che gli Orientamenti, successivamente alla loro attuazione, assumono, a tutti gli effetti, valore di Orientamenti di Vigilanza.

In conclusione, la Banca d'Italia, per assicurare una coerente applicazione del quadro normativo, ha avviato una pubblica consultazione per estendere le indicazioni degli Orientamenti EBA in materia di de-risking anche alle categorie degli intermediari vigilati non direttamente destinatari (tra cui gli intermediari ex art. 106 TUB, comprese le società fiduciarie, i soggetti eroganti micro-credito, Cassa Depositi e Prestiti, Poste Italiane per la attività di bancoposta).

Per consultare:

- il documento "nota n. 34 del 3 ottobre 2023", cliccare [qui](#);
- il documento "nota n. 35 del 3 ottobre 2023", cliccare [qui](#);
- il "documento di consultazione-Orientamenti sul de-risking", cliccare [qui](#).

## 3.2. **Agenzia delle Entrate: nuova circolare sul regime di tassazione delle cripto-attività**

*Operatore  
Crypto*

Il 27 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 30/E, che fornisce dettagli e chiarimenti in merito al regime di tassazione delle cripto-attività introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.

La Legge di Bilancio 2023 ha creato una categoria di redditi diversi soggetti a tassazione al 26% per le cripto-attività. Questo nuovo regime fiscale si applica alle plusvalenze derivate dalle cripto-attività e rappresenta un importante cambiamento nel modo in cui vengono tassate queste risorse digitali.

In particolare, le plusvalenze da cripto-attività sono soggette a un'aliquota del 26% per le persone fisiche, a condizione che tali guadagni non siano generati nell'ambito di attività d'impresa, professioni o lavoro dipendente.

La tassazione delle plusvalenze si applica anche agli enti non commerciali, a meno che i guadagni non siano generati da un'attività d'impresa commerciale.

Questa normativa fiscale riguarda anche le società semplici ed equiparate, così come i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia quando il reddito viene considerato prodotto nel territorio italiano.

La Circolare n. 30/E ha lo scopo di fornire indicazioni operative e chiarimenti in merito a queste nuove disposizioni fiscali. Uno dei punti chiave chiariti riguarda come si considerino prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio italiano e da beni situati nello stesso territorio.

Inoltre, la Circolare introduce la possibilità per i detentori di cripto-attività già in possesso al 1° gennaio 2023 di ri-determinare il costo o il valore di acquisto delle loro cripto-attività. Tuttavia, è importante notare che tale ri-determinazione sarà soggetta a un'imposta sostitutiva del 14%.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 4. Orientamenti, linee guida e Q&A

### 4.1. ESG: ESMA e lo studio sull'uso del linguaggio ESG nei fondi di investimento

*Tutti gli operatori*

L'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ha condiviso uno "studio" che analizza l'uso del linguaggio riguardante i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei nomi e nella documentazione dei fondi di investimento dell'UE.

La lotta al greenwashing è tra le priorità nella strategia messa in atto dall'ESMA sulla finanza sostenibile e, in tale ambito, l'analisi del modo in cui i fondi d'investimento si rappresentano (attraverso la relativa documentazione e il loro nome) è un primo passo di notevole importanza nell'individuazione e nel monitoraggio di potenziali attività di greenwashing.

Nello studio in esame, l'ESMA segnala che la quota di fondi d'investimento UCITS dell'UE, con parole ESG nel loro nome, è aumentata da meno del 3% nel 2013 al 14% nel 2023.

Specificatamente, i gestori di fondi tendono a preferire l'uso di un linguaggio generico ("ESG", sostenibile) anziché di parole più specifiche.

Tale situazione può rendere più difficile per gli investitori verificare l'etichetta attribuita al portafoglio sia davvero conforme alla normativa.

Dallo studio viene anche ad essere rilevato come i fondi con parole ESG nel loro nome ed i fondi che presentano le informazioni ai sensi dell'articolo 9 della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) mirano a utilizzare un numero maggiore di parole ESG nella loro documentazione.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### 4.2. PSD2: aggiornamento alle Q&A EBA

*Banca, IMEL, IP*

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un aggiornamento, datato 29 settembre 2023, alle proprie Q&A sulla Direttiva (UE) 2015/2366 inerente i servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2).

Gli argomenti trattati nelle Q&A sono i seguenti:

- definizione di "mezzo di pagamento" e ambito di applicazione;
- periodo da coprire con le statistiche sulla disponibilità e sulle prestazioni dell'interfaccia dedicata e dell'interfaccia utilizzata dagli utenti dei servizi di pagamento che i prestatori di servizi di pagamento devono pubblicare ai sensi dell'art. 32, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione;
- esenzione dell'autenticazione forte del cliente: vengono fornite le informazioni sull'esenzione dall'autenticazione forte del cliente;
- I beneficiari di fiducia;
- utilizzo di fattori biometrici per l'identificazione e l'autenticazione del cliente utilizzati dall'ASPSP sulla propria app mobile nel caso in cui l'autenticazione sia basata sul reindirizzamento (c.d. autenticazione app-to-app);
- il tempo di inattività del servizio che il prestatore di servizi di pagamento deve indicare in caso di segnalazione di incidenti gravi;
- prove/registrazioni che devono essere conservate dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto (ASPSP) per le richieste di servizi di disposizione di ordini di pagamento (PIS) e di servizi di informazione sui conti (AIS).

Per consultare le Q&A, cliccare [qui](#).

### 4.3. EBA, ESMA e EIOPA: i programmi di lavoro per il 2024

*Tutti gli operatori*

Le diverse Autorità europee hanno pubblicato i loro programmi di lavoro per il 2024. Nello specifico, secondo quanto dichiarato dall'Autorità Bancaria europea, le principali aree di intervento saranno:

- l'attuazione del pacchetto bancario UE composto dal Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR III) e Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD VI);
- il monitoraggio della stabilità e della sostenibilità finanziaria;
- la messa a disposizione di un'infrastruttura di dati per le parti interessate;
- lo sviluppo della capacità di supervisione e vigilanza nel contesto dei nuovi regimi del Digital Operational Resilience Act (DORA) e del Markets in Crypto Assets Regulation (MICAR); e
- il miglioramento dell'attenzione per l'innovazione e i consumatori (incluso l'accesso ai servizi finanziari), elaborando al contempo la transizione al nuovo quadro normativo antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Per consultare il programma di lavoro dell'EBA, cliccare [qui](#).

L'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari (ESMA), invece, ha dichiarato che l'obiettivo principale sarà quello di concentrarsi sul monitoraggio dei mercati e dei rischi, sostenendo l'attuazione efficace del quadro normativo europeo relativo alle transizioni digitali e alla sostenibilità.

Le principali iniziative dell'ESMA per il 2024, includono:

- Regolamentazione per i Green Bond: l'ESMA svilupperà norme per la finanza sostenibile nell'ambito del nuovo regolamento europeo sui green bond. Inoltre, presenterà una relazione finale sul greenwashing e proporrà azioni per combattere questa pratica;
- Finanza digitale: l'ESMA concluderà il lavoro sugli standard tecnici e gli orientamenti in relazione al regolamento MICA e alla legge sulla resilienza operativa digitale (DORA);
- Protezione degli Investitori: l'ESMA lavorerà per rafforzare la stabilità finanziaria e la protezione degli investitori, in parte attraverso i compiti assegnati nel settore della gestione patrimoniale nell'ambito delle revisioni delle direttive sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS) e sul regolamento sui depositari centrali di titoli (CSDR)M
- Regolamento del Mercato: nuovi mandati potrebbero emergere dalle revisioni in corso del Regolamento sulle infrastrutture di mercato europeo (EMIR) e dalla nuova legge sulle quotazioni;
- Vigilanza Transfrontaliera: l'ESMA valuterà se le autorità nazionali hanno migliorato sufficientemente la vigilanza sulle attività transfrontaliere delle imprese di investimento;
- Preparativi per il Futuro: l'ESMA adatterà i propri sforzi di vigilanza in vista dell'entrata in vigore del DORA nel 2025 e avvierà il processo di selezione e autorizzazione del fornitore di nastri consolidati (CTP) nell'UE.

Per consultare il programma dell'ESMA, cliccare [qui](#).

Ancora, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha delineato le sue priorità strategiche di vigilanza per il periodo 2024-2026, che includono:

1. Integrazione di considerazioni sulla finanza sostenibile in tutte le aree di lavoro, compreso l'integrazione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) nei quadri prudenziali degli assicuratori e dei fondi pensione, con un focus sulle garanzie in termini di tutele;
2. Supportare i consumatori, il mercato e le autorità di vigilanza nella trasformazione digitale, con un'attenzione particolare alla resilienza operativa digitale (DORA), alla legge sull'intelligenza artificiale e al punto di accesso unico europeo (ESAP);
3. Miglioramento della qualità ed efficacia della vigilanza, in particolare per le attività transfrontaliere, garantendo uniformità nella supervisione durante la revisione di Solvency II, un quadro normativo per il settore assicurativo;
4. Assicurare la solidità delle politiche prudenziali e delle regole di condotta, inclusa la manutenzione dell'integrità del quadro normativo assicurativo durante le fasi successive della revisione di Solvency II;
5. Identificazione, valutazione, monitoraggio e comunicazione dei rischi per la stabilità finanziaria e per il funzionamento dell'attività, promuovendo politiche preventive e azioni di mitigazione, comprese analisi di stabilità finanziario e valutazioni tempestive e accurate dei rischi.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

Infine, è stato pubblicato il programma congiunto delle tre Autorità di Vigilanza europee (ESAs), composto da EBA, EIOPA ed ESMA.

Le aree di focus principali includono:

- Protezione dei Consumatori e degli Investitori;
- Resilienza Operativa;
- Conglomerati Finanziari;
- Cartolarizzazione.

Per consultare il programma, cliccare [qui](#).

#### **4.4. ESG: ESMA avvia l'azione comune di vigilanza sulla sostenibilità in conformità alla MiFID II**

*Tutti gli operatori*

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha annunciato un'azione comune di vigilanza (CSA) per il 2024, che coinvolgerà le autorità nazionali competenti (ANC), con l'obiettivo di valutare l'integrazione della sostenibilità nei processi e nelle procedure di valutazione dell'adeguatezza e di governance dei prodotti delle imprese conformi a MiFID II.

La CSA si concentrerà su vari aspetti, tra cui:

- la raccolta di informazioni sulle "preferenze di sostenibilità" dei clienti da parte delle imprese;
- le misure adottate dalle imprese per comprendere e classificare correttamente i prodotti di investimento basati su fattori di sostenibilità;
- l'assicurazione da parte delle imprese dell'adeguatezza degli investimenti in termini di



sostenibilità, anche attraverso l'uso di un "approccio di portafoglio";

- la specificazione degli obiettivi di sostenibilità con cui un prodotto è compatibile nella valutazione del mercato target.

L'ESMA ritiene che questa iniziativa e la condivisione di pratiche tra le autorità di vigilanza nazionali contribuiranno a garantire una coerente applicazione delle norme dell'Unione Europea ed a migliorare la protezione degli investitori, in linea con gli obiettivi dell'Autorità.

Questa azione segue l'aggiornamento delle linee guida sull'adeguatezza e sulla governance dei prodotti da parte dell'ESMA, entrambe entrate in vigore di recente.

L'azione comune di vigilanza verrà condotta nel corso 2024 da parte dell'ESMA e delle autorità nazionali competenti.

## **4.5. La CONSOB si conforma alle Linee guida ESMA sulla Product Governance**

*SGR,  
SICAF,  
SICAV, SIM*

Con Avviso del 27 settembre 2023, la Commissione per la Società e la Borsa (CONSOB) ha ufficialmente aderito alle Linee Guida aggiornate dell'ESMA in merito agli obblighi di governance dei prodotti, conformi al regime MiFID II. Tale adesione riflette l'attenzione alle evoluzioni normative e alla crescente integrazione dei fattori di sostenibilità nei processi delle istituzioni finanziarie, nonché l'esperienza acquisita nell'applicazione dei requisiti MiFID II.

Inoltre, le Linee Guida includono un elenco di "good practices" che favoriscono l'armonizzazione delle procedure operative a livello dell'Unione Europea.

La CONSOB integrerà tali Linee Guida nell'ambito delle sue prassi di vigilanza.

Le Linee Guida dell'ESMA entrano in vigore il 3 ottobre 2024 e saranno operative per gli intermediari finanziari soggetti alla supervisione della CONSOB.

Per consultare l'avviso Consob, cliccare [qui](#).

## **4.6. EIOPA: il nuovo rapporto sull'impatto dell'inflazione**

*Assicurazio  
ne, Interme  
diario  
assicurativo*

L'Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali (EIOPA) ha pubblicato un rapporto che analizza l'impatto dell'attuale contesto di inflazione sulle imprese di assicurazione in Europa.

Questo studio considera gli effetti dell'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse sul settore assicurativo, esaminando i potenziali rischi e vulnerabilità future.

Il rapporto dell'EIOPA fornisce un quadro approfondito delle sfide e delle implicazioni che l'attuale contesto macroeconomico presenta per il settore assicurativo europeo.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 4.7. **La seconda consultazione ESMA sulle regole del mercato delle cripto-attività**

*Operatore  
Crypto*

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha reso pubblico un secondo pacchetto di consultazione in merito al Regolamento (UE) 2023/1114, noto come Market in Crypto Assets Regulation (MICAR), che riguarda i mercati delle cripto-attività. Questa è la seconda di tre consultazioni pianificate, con la terza prevista nel primo trimestre del 2024.

Il secondo pacchetto di consultazione si concentra su diversi aspetti, tra cui:

- definizione e presentazione degli indicatori di sostenibilità e degli impatti negativi sul clima;
- la regolarità nei servizi offerti dai Crypto-Asset Service Providers (CASP);
- fornitura di dati prima e dopo la negoziazione al pubblico;
- contenuto e formato dei registri degli ordini e la loro gestione da parte dei CASP;
- la possibilità di leggere automaticamente i white paper e la loro registrazione;
- mezzi tecnici per la divulgazione adeguata delle informazioni privilegiate al pubblico.

La Consultazione terminerà il 14 dicembre 2023. Dopo aver raccolto i feedback, l'ESMA pubblicherà una relazione finale e presenterà i progetti di standard tecnici alla Commissione europea per l'approvazione entro il 30 giugno 2024.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 4.8. **IVASS: pubblica consultazione sulle aspettative di vigilanza POG**

*Assicurazio  
ne, Interme  
diario  
assicurativo*

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha avviato una pubblica consultazione riguardante uno schema di lettera rivolta al mercato, relativo alle questioni di Product Oversight and Governance (POG).

Nella lettera, vengono delineate le aspettative di vigilanza dell'IVASS riguardo agli obblighi di governo e controllo dei prodotti assicurativi che le compagnie assicurative devono rispettare. Queste indicazioni forniscono linee guida generali, ma non vincolanti, su come ci si aspetta che le compagnie assicurative rispettino gli obblighi POG.

La lettera fornisce anche informazioni sulle metodologie utilizzate dall'IVASS per le analisi e le verifiche di vigilanza su aspetti di particolare rilevanza.

La consultazione rimarrà aperta fino al 6 novembre 2023.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 4.9. **EIOPA: consultazione del parere sulla vigilanza delle imprese di (ri)assicurazione captive**

*Assicurazio  
ne, Interme  
diario  
assicurativo*

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha posto in pubblica consultazione un parere relativo alla vigilanza delle imprese di (ri)assicurazione captive.

La Direttiva Solvency II definisce le imprese di (ri) assicurazione captive come aziende di

assicurazione o riassicurazione detenute da imprese finanziarie diverse da altre aziende di assicurazione o riassicurazione, o da gruppi di tali aziende, o da aziende non finanziarie. Queste imprese hanno l'obiettivo di fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi associati all'azienda di cui fanno parte o a uno o più membri del gruppo.

Poiché le imprese "captive" assicurano solo i rischi associati al gruppo industriale o commerciale a cui appartengono, la Direttiva Solvency II richiede un determinato approccio proporzionato alla loro supervisione, considerando la natura, la portata e la complessità delle loro attività.

Il parere in esame mira a facilitare una vigilanza proporzionata e basata sul rischio delle imprese di (ri)assicurazione captive.

La data di chiusura della consultazione è stata fissata il 5 gennaio 2024.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 4.10. **CONSOB: il rapporto sulla rendicontazione non finanziaria**

*Tutti gli operatori*

La CONSOB ha pubblicato il Rapporto 2022 sulla Rendicontazione non finanziaria, basato sulle Dichiarazioni Non Finanziarie (Dnf) di 148 società quotate. Il Rapporto rileva un aumento della considerazione dei fattori ESG nella definizione dei modelli di business, nella presa di decisione e nelle pratiche di corporate governance delle società quotate.

Nel 2022, i fattori ESG hanno influenzato i compensi dei CEO in 127 delle 148 società (il 58,5% delle società quotate su Euronext Milan) registrando un aumento del 47% rispetto all'anno precedente.

Inoltre, dai Piani strategici di 68 società esaminate emerge una maggiore tendenza a integrare i fattori ESG nella versione aziendale, con 13 società che hanno completamente integrato strategia aziendale e obiettivi ESG (rispetto alle 8 dell'anno precedente).

Viene anche rilevato un aumento del coinvolgimento degli stakeholder esterni nella definizione dei temi più rilevanti per la rendicontazione non finanziaria.

Il rapporto include un Addendum che esamina i dati relativi al primo anno di applicazione del Regolamento (UE) 2020/852, noto come Regolamento Tassonomia, che richiede la pubblicazione di KPI al fine di valutare le attività d'impresa in relazione alle attività economiche ammissibili nella tassonomia. Tra le 22 società non finanziarie del Ftse Mib, il valore medio del fatturato associato alle attività ammissibili è del 22,8%.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 4.11. **EBA: la relazione sul ruolo dei rischi ambientali e sociali**

*Tutti gli operatori*

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una relazione che esamina il ruolo dei rischi ambientali e sociali nel quadro prudenziale di Primo Pilastro delle istituzioni bancarie e delle imprese di investimento. Questi rischi stanno diventando sempre più rilevanti nel settore bancario, influenzando rischi finanziari tradizionali come: credito, mercato e operativi (nonché la stabilità finanziaria del sistema nel suo complesso).

La relazione propone miglioramenti mirati per integrare i rischi ambientali e sociali nel Primo Pilastro, inclusi:

- Inclusione dei rischi ambientali nei programmi di stress test, sia nell'ambito degli approcci

basati sui rating interni che in quelli basati sui modelli interni;

- Promozione dell'inclusione di fattori ambientali e sociali nelle valutazioni esterne del credito da parte delle agenzie di rating;
- Inclusione dei fattori ambientali e sociali nei requisiti di due diligence e nella valutazione delle garanzie immobiliari;
- Richiesta alle istituzioni di identificare se i fattori ambientali e sociali possano scatenare perdite da rischio operativo;
- Sviluppo progressivo di metriche di rischio di concentrazione legate all'ambiente nelle relazioni di vigilanza.

In una prospettiva a medio-lungo termine, la relazione suggerisce possibili revisioni del Primo Pilastro per riflettere l'importanza crescente dei rischi ambientali e sociali. Queste revisioni potrebbero includere l'uso dell'analisi di scenario per migliorare la previsione, il ruolo dei piani di transizione come parte delle modifiche basate sul rischio del quadro prudenziale, la rivalutazione della formula di vigilanza per il rischio di credito e l'introduzione di indicatori di rischio di concentrazione legati all'ambiente.

Complessivamente, l'EBA si impegna a integrare sempre più rischi ambientali e sociali in tutti gli aspetti del quadro normativo, lavorando in collaborazione con altre iniziative politiche al di fuori del quadro prudenziale.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 4.12. **EDPB-GEPD: euro digitale, protezione dei dati personali e privacy**

*Tutti gli operatori*

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) hanno emesso un "parere congiunto" sulla proposta di regolamento relativa all'euro digitale, che mira a essere una moneta digitale emessa dalla banca centrale e utilizzabile per pagamenti online e offline.

Nel "parere" in esame, l'EDPB e il GEPD, pur riconoscendo che la proposta di regolamento evidenzia molti aspetti in materia di protezione dei dati personali e di privacy, formulano diverse raccomandazioni volte a garantire i più elevati standard per il futuro "euro digitale".

Le raccomandazioni di riferimento possono essere raggruppate nei seguenti punti:

- **verifica dei limiti di detenzione:** la proposta prevede che la BCE e le banche centrali nazionali possano istituire un punto di accesso unico per verificare i limiti di detenzione degli euro digitali detenuti dagli utenti. L'EDPB e il GEPD chiedono chiarimenti sul trattamento degli identificatori degli utenti e suggeriscono di valutare se un punto di accesso unico sia necessario, considerando misure tecniche alternative per la conservazione decentrata di tali identificatori;
- **Individuazione e prevenzione delle frodi (FDPM):** l'EDPB e il GEPD ritengono che il meccanismo FDPM manchi di prevedibilità e che il trattamento dei dati personali in questo contesto non sia chiaramente definito. Il Comitato e il Garante raccomandano di valutare la necessità dell'FDPM e di considerare misure meno invasive dal punto di vista della protezione dei dati. Inoltre, chiedono di definire chiaramente i ruoli e i compiti della BCE, delle banche centrali nazionali e dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) in base ai principi chiave della protezione dei dati;
- **Soglia di privacy per transazioni online:** si raccomanda l'implementazione di una "soglia di privacy" per le transazioni online, al di sotto della quale le transazioni di basso valore, sia

online che offline, non dovrebbero essere tracciate per scopi antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo. Al fine di ridurre il profilo di rischio AML e CFT delle transazioni online di basso valore, si suggerisce l'adozione di misure tecniche adeguate durante la fase di progettazione dell'euro digitale;

- Chiarezza sulle responsabilità e sui dati personali: viene sottolineato che la proposta di Regolamento, dovrebbe chiarire ulteriormente le responsabilità della BCE e del PSP in materia di protezione dei dati, nonché i tipi di dati personali da trattare per l'emissione, la distribuzione e l'uso dell'euro digitale.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

#### **4.13. EBA-ESMA: pubblica consultazione sui criteri di idoneità degli amministratori e dei soci rilevanti (MiCA)**

*Operatore  
Crypto,  
Emittente*

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno posto in pubblica consultazione due "Orientamenti congiunti" relativi ai criteri di idoneità per gli esponenti aziendali e i soci con partecipazioni qualificate di emittenti di token collegati ad attività (ART) e di prestatori di servizi di crypto-asset (CASP) ai sensi del Regolamento MiCA.

Nello specifico, gli Orientamenti di riferimento mirano a valutare l'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione delle entità emittenti di ART e dei CASP, nonché dei azionisti e soci diretti o indiretti con partecipazioni significative in tali entità, come richiesto dalle disposizioni di MiCA.

L'obiettivo principale è promuovere l'integrità del mercato dei crypto-asset e dei servizi correlati, proteggere gli investitori e trasmettere a questi ultimi fiducia.

Gli Orientamenti congiunti stabiliscono criteri comuni per valutare l'adeguatezza delle competenze, delle conoscenze e dell'esperienza dei membri dell'organo di amministrazione e la loro onestà, integrità e disponibilità per dedicare il tempo necessario allo svolgimento delle loro funzioni.

Allo stesso modo, gli Orientamenti in esame, forniscono una metodologia comune per le autorità competenti per valutare l'idoneità degli azionisti o soci con partecipazioni qualificate (dirette o indirette) al fine di ottenere l'autorizzazione come emittenti di ART o CASP e per condurre valutazioni prudenziali delle acquisizioni proposte.

Termine fissato per la conclusione della consultazione: 22 gennaio 2024.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

#### **4.14. BCE: il rapporto finale sul rischio di credito delle controparti**

*Banca*

La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato un rapporto finale intitolato "Sound practices in counterparty credit risk governance and management", che evidenzia le buone pratiche di mercato e le aree di miglioramento nelle banche riguardo al governo e alla gestione del rischio di controparte (CCR).

Il rapporto riporta i risultati di un esame mirato condotto nella seconda metà del 2022 sul modo in cui le banche gestiscono il rischio di credito delle controparti.

Le buone pratiche descritte nel rapporto vanno oltre la mera conformità normativa e

dovrebbero essere considerate dalle banche nell'ottica di migliorare la gestione del rischio di controparte.

La BCE ha tenuto conto dei commenti ricevuti durante la consultazione pubblica e ha dichiarato che nessuno dei partecipanti ha sollevato preoccupazioni generali o disaccordo fondamentale con il contenuto del rapporto.

La BCE ha anche sottolineato l'importanza del c.d. "Principio di Proporzionalità", che viene applicato a tutte le buone pratiche, considerando le diverse strutture organizzative, aree di attività e profili di rischio delle istituzioni soggette alla sua vigilanza.

Il contesto di bassi tassi di interesse, negli ultimi dieci-quindici anni, ha spinto alcune banche a cercare rendimenti più elevati, aumentando il volume di servizi di mercato forniti a controparti rischiose e meno trasparenti, come intermediari finanziari non bancari, hedge fund e family office.

La BCE ha identificato le esposizioni al rischio di controparte come una priorità di vigilanza per il 2022 e ha intrapreso azioni di vigilanza, inclusa la revisione delle pratiche di gestione del rischio presso banche attive nei mercati dei capitali e servizi di "prime brokerage".

La stessa BCE ha anche valutato il rispetto delle aspettative in materia di servizi di "prime brokerage", pubblicate in agosto 2022. Inoltre, ha condotto una revisione orizzontale mirata della governance e della gestione del rischio di controparte in 23 istituzioni operanti in derivati e operazioni di finanziamento tramite titoli con controparti non bancarie.

Particolare attenzione è stata rivolta alle controparti non finanziarie - es. commercianti di materie prime e società di servizi energetici - a causa della volatilità dei prezzi dell'energia e delle materie prime (causa: guerra in Ucraina).

Infine, è stata effettuata un'ispezione in loco presso alcune istituzioni esposte al rischio di controparte non finanziarie, la cui portata e risultati sono stati allineati con l'esame mirato fuori sede.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## **4.15. IVASS: i risultati sulle polizze cyber risk destinate a clientela retail e PMI**

*Assicurazio  
ne, Interme  
diario  
assicurativo*

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha pubblicato i risultati dell'indagine riguardante le polizze assicurative per la copertura dei rischi legati al cyber risk, ovvero i rischi connessi alla violazione, perdita e diffusione di dati sensibili, furti di identità e interruzioni delle attività aziendali a causa di incidenti cibernetici.

Tali incidenti possono derivare da violazioni della sicurezza informativa, indipendentemente dal fatto che siano intenzionali o meno.

Inoltre, possono coinvolgere la perdita di dati sensibili, truffe, cyberbullismo, furto di identità, danno alla reputazione, frodi in e-commerce, clonazione di carte di credito/debito, ecc.

L'indagine si è concentrata sulle polizze cyber risk offerte al pubblico in generale e alle piccole e media imprese (PMI). La crescente esposizione al rischio cyber è dovuta a fattori come l'uso sempre più diffuso di nuove tecnologie, la crescente connettività digitale, l'utilizzo di internet per scopi personali e commerciali, nonché l'aumento degli attacchi informatici, alcuni dei quali possono essere collegati a eventi geopolitici, come il conflitto in Ucraina.

L'indagine dell'IVASS ha rilevato un aumento della diffusione delle polizze cyber risk, in particolare tra le PMI e, in misura minore, tra individui e famiglie.

Tuttavia, l'indagine si è basata esclusivamente sui termini dei contratti assicurativi e non ha considerato l'effettiva convenienza delle polizze o il loro grado di diffusione.

Inoltre, l'indagine non ha valutato il successo commerciale delle polizze o il livello di premi raccolti in relazione ad esse.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).



## **5. Webinar e convegni**

### **5.1. REFINK IN DEEP: Il punto sulla disciplina ESG. La valutazione di materialità**

*Emittente, I  
ntermediario  
106 Tub*

Nell'ambito degli incontri Refink in deep, il prossimo 15 novembre 2023 si terrà il webinar "Il punto sulla disciplina ESG. La valutazione di materialità. Problematiche e opportunità legate al provvedimento della Banca d'Italia del 1° agosto 2023.

Interverranno il Dott. Donato Varani, in qualità di moderatore, l'Avv. Daniel Lunetta e la Dott.ssa Sara Zaltron. Ospite: Valerio Felisatti.

Per iscriversi, accedere al programma completo e richiedere informazioni, cliccare [qui](#).

### **5.2. REFINK IN DEEP: cosa cambia nell'operatività cross-border tra Italia e Svizzera per effetto dell'accordo di cooperazione del 16 agosto tra FINMA, CONSOB e BDI**

*Tutti gli  
operatori*

Nell'ambito degli incontri Refink in deep, il prossimo 29 novembre 2023 si terrà il webinar "cosa cambia nell'operatività cross-border tra Italia e Svizzera per effetto dell'accordo di cooperazione del 16 agosto tra FINMA, CONSOB e BDI".

Per iscriversi, accedere al programma completo e richiedere informazioni, cliccare [qui](#).

\* \* \*

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.